



Martedì, 4 gennaio 2022 - Aggiornato alle 6.00

QUADERNO 162

La legge di bilancio 2022 e il DL "fisco-lavoro"

SCOPRI DI PIÙ

OPINIONI

## Tempi maturi per una riforma della responsabilità degli organi di controllo

Sindaci e revisori dovrebbero essere ritenuti responsabili solo dei danni che sono diretta conseguenza della loro condotta ed entro limiti prevedibili

/ Edoardo GINEVRA e Luciano CASTELLI

Martedì, 4 gennaio 2022



*Pubblichiamo l'intervento di Edoardo Ginevra, Dottore Commercialista – Presidente AIDC Milano e di Luciano Castelli, Avvocato.*

L'AIDC – Milano, l'Associazione studi legali associati (ASLA) e il Gruppo di ricerca di Scienze giuridiche della Scuola universitaria superiore [IUSS Pavia](#) hanno promosso un gruppo di lavoro in materia di responsabilità degli organi di controllo che ha elaborato un documento dal quale emerge la necessità di un'attenta riconsiderazione del regime di **responsabilità civile** di sindaci e revisori, sotto diversi profili.

In primo luogo, il Codice della crisi, con la finalità di anticipare quanto più possibile l'emersione dello stato di crisi, pone **specifici obblighi** in capo non solo agli organi di gestione, ma anche agli organi di controllo cui è assegnato un ruolo decisivo per il monitoraggio del going concern e l'emersione anticipata dell'insolvenza.

Affinché il meccanismo individuato dal legislatore possa funzionare adeguatamente, occorre poi che il sistema di allerta e il tempestivo ricorso ai rimedi per la gestione delle fasi incipienti della crisi siano effettivamente presidiati da figure professionali altamente **qualificate e competenti**.

Inoltre, l'estensione e la valorizzazione dei compiti attribuiti agli organi di controllo si accompagnano, inevitabilmente, a un **ampliamento** delle **condotte rilevanti** ai fini del giudizio di responsabilità di sindaci (ex art. 2407 c.c.) e di revisori (ex art. 15 del DLgs. 39/2010).

In uno scenario caratterizzato da remunerazioni sostanzialmente inadeguate e da rischi di responsabilità illimitati è però concreto il rischio che i professionisti più preparati siano **meno disponibili** ad assumere l'incarico di componente degli organi di controllo.

L'attuale sistema risarcitorio italiano, fondato sul principio della **responsabilità illimitata** di sindaci e revisori, non solo non fornisce un corretto quadro di incentivazione affinché professionisti qualificati siano indotti ad assumere ruoli di sindaco o revisore, ma non risulta neppure tutelante per i danneggiati, le cui aspettative di compensazione vengono

sistematicamente deluse dall'insufficienza patrimoniale dei responsabili e da un sistema assicurativo non efficiente.

La proposta di riforma legislativa avanzata dal gruppo di lavoro e qui delineata, agendo sia sul fronte della **limitazione quantitativa** delle soglie di responsabilità – da modularsi in funzione del grado della colpa del danneggiante e della natura delle società interessate – sia sulla **restrizione** del campo d'applicazione del regime di solidarietà passiva, riteniamo contribuisca a una più nitida conformazione del rischio di responsabilità di sindaci e revisori in ottica di efficienza del sistema, anche dal punto di vista assicurativo.

In concreto – ferma la responsabilità solidale dei sindaci con quella degli amministratori per i danni da questi ultimi cagionati al patrimonio sociale e/o a terzi in conseguenza (anche) della colpevole inerzia dei sindaci che non abbiano adeguatamente vigilato sull'operato degli amministratori – ad avviso del gruppo di lavoro è necessario contrastare la tendenza a estendere l'istituto della solidarietà oltre i confini che le sono propri.

I sindaci e i revisori dovrebbero essere ritenuti responsabili, eventualmente in concorso con gli amministratori, esclusivamente dei danni che sono **diretta conseguenza** della **loro condotta** individualmente considerata e sempre e solo nel limite del proprio **contributo effettivo**.

In tempi recenti anche altri ordinamenti giuridici europei si sono orientati in senso conforme a quello qui indicato dal gruppo di lavoro, in armonia con quanto già a suo tempo fatto oggetto di raccomandazione da parte della **Commissione europea** (Raccomandazione del 5 giugno 2008 "limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile" n. C (2008) 2274, nella G.U. dell'Unione europea 21 giugno 2008 n. 162/39).

Volgendo lo sguardo al sistema **tedesco** e, in particolare, al *Financial Market Integrity Strengthening Act/Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz* ("FISG") del giugno 2020 si noterà che la riforma ha seguito due direttrici principali:

- da un lato, la previsione per le società di adottare un **assetto organizzativo interno adeguato** all'attività, funzionale a una sana gestione dell'impresa e al perseguimento della stabilità delle attività, nonché a facilitare il flusso di informazioni e il monitoraggio dei rischi;
- dall'altro, il ripensamento dei limiti di **responsabilità**.

Tenuto conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico italiano e della modifica introdotta con il Codice della crisi, il gruppo di lavoro ha quindi individuato una linea di azione per l'auspicabile **riforma** legislativa del regime di responsabilità di sindaci e revisori.

Quanto alla posizione dei **sindaci**, si raccomanda di considerare una modifica del secondo comma dell'art. 2407 c.c., il quale andrebbe sostituito con il seguente testo:

"Ciascun sindaco è individualmente responsabile, in solido con gli amministratori, per i danni cagionati dalla violazione dei doveri su di lui incombenti nel limite del proprio contributo effettivo. Salvo il caso di dolo o colpa grave, il danno risarcibile è limitato a XX per ciascun sindaco. Tale limite è XX (duplicato/triplicato/quadruplicato) in caso di carica ricoperta in società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio".

Quanto alla posizione dei **revisori**, analoga modifica dovrebbe essere apportata al primo comma dell'art. 15 del DLgs. 39/2010.

Copyright 2022 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata

CONDIVIDI ARTICOLO

